

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MILIA

Presentata il 30 giugno 1966

Concorso speciale per soli titoli a posti di Direttore didattico, riservato a Direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta trae origine dalla riconosciuta opportunità di venire incontro alle legittime istanze di un gruppo di Direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate, rimasti esclusi dai vari concorsi indetti prima e dopo la emanazione dell'ultima legge (23 maggio 1964, n. 380), con la quale vennero dettate nuove « norme relative ai concorsi ed alle nomine dei Direttori didattici ».

Allorquando furono discusse in Parlamento le proposte di legge (stampati 32 del senatore Donati; 49, 182, 230, 242, 420 e 501 del deputato Rampa ed altri) che, approvate definitivamente nella seduta del 15 maggio 1964 dalla VIII Commissione (Istruzione) della Camera in un testo unificato, divennero legge 23 maggio 1964, n. 380, non pochi parlamentari presentarono emendamenti al testo dell'articolo 4 proponendo la riduzione a due anni del periodo (4 anni) di incarico richiesto per la partecipazione al concorso speciale degli ex combattenti, invalidi, ecc. e ciò per un doveroso riconoscimento verso una benemerita categoria di insegnanti i quali, pur possedendo tutti i voluti requisiti (anzianità di servizio, doti professionali, qualifica, ecc.), non avevano potuto partecipare a precedenti concorsi perché trattenuti alle armi in difesa

della Patria ed avevano quindi subito ritardi nella immissione nei ruoli ordinari.

Senonché per la irremovibile opposizione del rappresentante del Governo, i proposti emendamenti vennero respinti con la motivazione che i Direttori didattici incaricati, reduci ex combattenti, erano stati già agevolati con precedenti concorsi speciali e per ultimo con quello a 200 posti autorizzato dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per partecipare al quale il chiesto periodo di funzioni in incarico direttivo era stato ridotto da 3 a 2 anni scolastici.

Il mancato accoglimento della proposta modifica dell'articolo 6 ha deluso profondamente la categoria, la quale, per effetto del disposto del secondo comma dell'articolo 3 della nuova legge, ha visto anche abolire l'incarico direttivo, incarico saggiamente istituito con legge 4 giugno 1944, n. 158, e che consentì in un periodo di grave carenza di far bene funzionare le direzioni didattiche prive di titolari, affidandole ad insegnanti di ruolo in possesso di particolari requisiti di servizio, di capacità e di cultura.

In materia non si può non tener conto dei precedenti legislativi esistenti, a cominciare dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (con il quale fu autorizzato un concorso speciale A-I per

soli titoli riservato ai reduci, ex combattenti ed assimilati, in deroga alle norme vigenti), dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, alle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 19 maggio 1950, n. 323, 1° marzo 1957, n. 89, 13 marzo 1958, n. 225, 10 luglio 1960, n. 725, 16 giugno 1961, n. 530, e 19 febbraio 1963, n. 45.

In quasi tutti i concorsi a Direttore didattico (come d'altra parte si è sempre praticato anche per altre categorie e nelle varie amministrazioni dello Stato) per i reduci ex combattenti sono state previste norme particolari e principalmente la riduzione del periodo di incarico direttivo richiesto per l'ammissione ai concorsi. Da questa prassi costantemente seguita si è invece discostata inspiegabilmente la legge 23 maggio 1964, n. 380, la quale con l'articolo 6 ha elevato il periodo di incarico direttivo a quattro anni per tutti i concorrenti senza distinzione alcuna per i reduci ex combattenti.

È avvenuto così che per i primi concorsi direttivi riservati, banditi a distanza di sei-sette anni l'uno dall'altro, l'anzianità di incarico richiesta per i concorrenti reduci ex combattenti fu mantenuta su i due anni, mentre con l'ultima legge tale anzianità è stata elevata a quattro anni per tutti, in contrasto ad ogni sano principio che consigliava appunto — in concomitanza della abolizione dell'istituto dell'incarico — di diminuire l'anzianità minima onde consentire una più larga partecipazione degli incaricati in genere e degli ex combattenti in particolare.

Questi ultimi infatti, alla data del 30 settembre 1961, utile per partecipare al concorso bandito con la legge 16 giugno 1961, n. 530,

avevano un solo anno di incarico direttivo mentre il bando ne richiedeva due; essi speravano quindi di poter partecipare al concorso negli anni successivi ed invece, pure avendo mantenuto l'incarico per altri due anni scolastici (1962-63 e 1963-64) con qualifica non inferiore a distinto, ebbero l'amara sorpresa di vedersi ancora una volta esclusi a causa della intervenuta nuova legge 23 maggio 1964, n. 380, che ha elevato, come innanzi detto, l'anzianità di incarico direttivo a quattro anni indistintamente per tutti i concorrenti, compresi i reduci ex combattenti.

L'inatteso provvedimento legislativo ha colpito un limitato gruppo di valorosi insegnanti ex combattenti e reduci — una trentina in tutto — i quali contano tre anni di incarico direttivo ed hanno riportato la sufficienza nelle prove scritte di un concorso direttivo normale con punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi in ciascuna di dette prove.

Allo scopo quindi di rendere giustizia a questa benemerita categoria, ritengo che sarebbe opportuno ed equo il bandire un concorso speciale, riservato agli incaricati ex combattenti i quali non hanno potuto prendere parte al concorso previsto dall'articolo 6 della citata legge 23 maggio 1964, n. 380; ed a tanto mira la proposta che, onorevoli colleghi, sottopongo al vostro esame nella certezza che otterrà la vostra approvazione, considerato anche l'irrilevante onere che ne deriverà al bilancio dello Stato e che potrà essere fronteggiato coi normali stanziamenti previsti dallo stato di previsione per il corrente esercizio finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, in deroga alle norme vigenti, a bandire, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale per soli titoli a 30 posti di Direttore didattico in prova, riservato ai maestri di ruolo, reduci ex combattenti, mutilati, invalidi o appartenenti a categorie assimilate, che abbiano tenuto per incarico una direzione didattica per almeno tre anni, anche non consecutivi, fino all'anno scolastico 1963-1964 compreso, con qualifica non inferiore a distinto, sufficientisti nelle prove scritte di un concorso direttivo normale, che non abbiano potuto partecipare a concorsi riservati e neppure ai concorsi previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, e dall'articolo 6 della legge 23 maggio 1964, n. 380, perché non raggiungevano tutta l'anzianità direttiva richiesta dai relativi bandi.

Ai fini della partecipazione al concorso, il servizio di Direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi.

Per le modalità di svolgimento del concorso si osservano le norme comuni vigenti per i concorsi a posti di Direttore didattico.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante si provvederà con il normale stanziamento in bilancio di cui al capitolo 1381 dello stato di previsione per l'anno 1966 e successive variazioni.